

COMUNE DI INTROBIO

Provincia di Lecco



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C.E. 10572

N° 21 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TA.RI. 2020 E RELATIVE TARIFFE DOEMSTICHE E NON DOMESTICHE

Il giorno 29-09-2020 alle ore 20:30 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

| | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------|----------|
| AIROLDI ADRIANO STEFANO | Presente | SELVA PIERO ANGELO | Presente |
| BRINI FABIO | Presente | ARTUSI LINO | Assente |
| REGAZZONI TIZIANA CATERINA | Assente | VALSECCHI PATRIZIA | Presente |
| BENEDETTI RICCARDO | Presente | LA VECCHIA NADIA | Presente |
| ARTUSI SILVIA | Assente | | |
| SILVA MAURO | Presente | | |
| SPOTTI ELIO | Presente | | |

Presenti: 8

Assenti: 3

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. MINISTERI CLAUDIO GIUSEPPE.

Il Signor AIROLDI ADRIANO STEFANO - SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO T.A.R.I. 2020 E RELATIVE TARIFFE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della seguente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE - FINANZIARIO
F.to MAGNI MARINELLA

INTROBIO, 22-09-2020

Ai sensi dell'art. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della seguente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Magni Rag. Marinella

INTROBIO, 22-09-2020

Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'esame ed approvazione, la seguente proposta di deliberazione.

Si registrano i seguenti interventi.

Il Sindaco Presidente chiede alla collaboratrice dell'Area Contabile-finanziaria, Dott.ssa Rosaria Maria Malugani, di fornire ulteriori raggugli tecnico-contabili.

Ella dà seguito alla richiesta, soffermandosi sugli elementi contabili più significativi.

Il Consiglio Comunale

Visti:

- l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, L. 27 dicembre 2017, n. 205, il quale ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, la quale ha introdotto un nuovo metodo tariffario, c.d. MTR, a far data dal primo gennaio 2020 e ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante disciplina del Piano Economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" il quale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, è intervenuto anche in materia di dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Economico Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

visto l'art. 107, c. 5, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, e ss. mm. e ii., secondo il quale "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.";

tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Introbio non è presente l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto dall'art. 3-bis, D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

esaminato il Piano Economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 255.429,00;

tenuto conto che il Piano Economico-finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del gestore SILEA S.p.A., attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Introbio, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- c. la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

effettuata con esito positivo la procedura di validazione del Piano Economico-finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del predetto Piano, effettuata dal competente Ufficio comunale, come da dichiarazioni sottoscritte dal Responsabile dell'Area Tecnica e dalla Responsabile dell'Area Contabile-finanziaria;

esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come *benchmark* di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della

componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

dato atto che l'Ente rispetta il *benchmark* €cent/kg pari a 26,74 avendo un Ccoeff €cent/kg pari a 17,43;

ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Economico-finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente:

- fattore di *sharing* dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (*b*): 0,491455266008554 (*tra 0,3 e 0,6*)
- fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ($1 + \omega_a$): 0,688037372411976 (ω_a *tra 0,1 e 0,4*)
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio *r*: 1 (*fino a 4*)
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,10 (*da 0,1% a 0,5%*)
- coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0 (*da 0 a 2%, vedere tabella deliberazione 443/2019*)
- coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0 (*da 0 a 3%, vedere tabella deliberazione 443/2019*)
- coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il *benchmark* di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Economico-finanziario:
 - o $\gamma_{1,a}$: -0,155
 - o $\gamma_{2,a}$: -0,115
 - o $\gamma_{3,a}$: -0,03

ritenuto per quanto sopra di approvare e validare conseguentemente il Piano Economico-finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

visto il vigente Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 dell'8/9/2014;

dato atto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 158/1998, come previsto dall'art. 1, c. 651, della L. 147/2013;

visto il D.P.R. 158/1998 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

visti, inoltre:

- l'art. 1, c. 654, L. 147/2013, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, c. 662, L. 147/2013, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, c. 683, L. 147/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non

domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico-finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

esaminato il Piano Economico-finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

visto l'art. 1, c. 653, L. 147/2013, secondo il quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

viste le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti"*;

tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, c. 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999;

ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis, D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/ 2008, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato Piano Economico-finanziario, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 1,70 -

| | | |
|---|---------------------------------------------|-------------|
| - | coefficiente recupero della produttività: | 0,10 + |
| - | coefficiente QL | 0,00 + |
| - | coefficiente PG | 0,00 = |
| | Limite massimo di variazione annuale | 1,60 |

Crescita entrate 2020/2019

- 2.139,00

visto l'art. 42 del succitato Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (I.U.C.), componente TARI, il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa rifiuti;

visto l'art. 1, c. 169, L. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

visto l'art. 13, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e ss. mm. e ii., e in particolare:

- il comma 15, , secondo cui *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- il comma 15-bis, che così recita: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- il comma 15-ter, a mente del quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.*

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

visto l'art. 1, c. 666, L. 147/2013, il quale conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/1992;

visto l'art. 19, c. 7, D.lgs. 504/1992, e ss. mm. e ii., secondo il quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecco sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

visto il comma 3-*bis*, art. 106, D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, e ss. mm. e ii., il quale dispone per l'anno 2020:

- il rinvio della scadenza di cui all'art. 15-*ter* del succitato D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e ss. mm. e ii., per l'invio delle delibere al M.E.F., attraverso il Portale del Federalismo fiscale, al 31 ottobre; la stessa disposizione prevede, inoltre, il rinvio al 16 novembre del termine entro il quale il M.E.F. deve pubblicare gli atti;
- il rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 settembre;

acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile reso dalla Responsabile dell'Area Contabile-finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-*bis* del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti;

con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm. e ii., le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Economico-finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
- 3) di approvare e validare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Economico-finanziario e i documenti a esso allegati, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di trasmettere il Piano Economico-finanziario e i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
- 5) di provvedere a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, del D.lgs. 360/98.

Con successiva apposita votazione con voti unanimi, attesa la tempistica di legge e pertanto riscontrati i contrassegni dell'urgenza, la stessa viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to AIROLDI ADRIANO STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MINISTERI CLAUDIO GIUSEPPE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

INTROBIO: 29 OTT. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MINISTERI CLAUDIO GIUSEPPE



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

INTROBIO: 48 OTT. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MINISTERI CLAUDIO GIUSEPPE

